

## LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI IN AMBITO UNIVERSITARIO:

### **Presupposti generali di legittimità per il conferimento di qualsivoglia tipologia di incarico esterno:**

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
- e) il compenso spettante all'incaricato deve essere proporzionato all'“utilità” conseguita dall'amministrazione conferente;

Ciò comporta che l'Università, nello svolgimento delle proprie competenze, potrà procedere al conferimento di un incarico esterno, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, qualora debba soddisfare esigenze alle quali non sia possibile fare fronte con il personale in servizio: tali esigenze dovranno, pertanto, essere di natura temporanea e, al contempo, richiedere l'apporto di prestazioni professionali altamente qualificate.

**Dal conferimento di incarichi esterni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: ne consegue che le strutture universitarie per poter procedere al conferimento dell'incarico debbono necessariamente imputare la spesa su fondi non gravanti sul FFO.**

### **Potenziali titolari dell'incarico** (*in grassetto, le novità rispetto alla formulazione preesistente*):

- esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
- possibilità di prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria per la stipula di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa riferiti a:
  - a) attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali;
  - b) attività che devono essere svolte da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali;
  - c) **attività informatica;**
  - d) **supporto dell'attività didattica e di ricerca;**
  - e) **servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n.276/2003 (cd. Legge Biagi)**

### **Interpretazione sistematica della disposizione:**

I requisiti sopra riportati debbono essere letti congiuntamente e in un'ottica di comparazione con la precedente formulazione (dove veniva prevista una “particolare e comprovata specializzazione universitaria”).

Al riguardo si forniscono le sotto indicate precisazioni:

- ai fini del conferimento dell'incarico, non è necessariamente richiesto il possesso, da parte del destinatario dello stesso, di un titolo di studio universitario, bensì è indispensabile il possesso di conoscenze specialistiche di livello equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario;
- tali conoscenze devono essere inerenti al tipo di attività cui l'incarico si riferisce (in tal senso, si parla di specializzazione “particolare”);

- la specializzazione deve formare oggetto di concreto accertamento, da compiersi, di volta in volta all'atto del conferimento dell'incarico: ne consegue che il possesso di titoli curriculari e professionali è condizione necessaria ma non sufficiente a dimostrare il possesso di capacità professionali, derivanti anche e soprattutto da consolidate esperienze lavorative nel lo specifico settore oggetto dell'incarico (in tal senso, si parla di specializzazione "comprovata");
- si prevede espressamente la possibilità di prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria nel caso di stipulazione di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali o da soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro disciplinati dalla cd. Legge Biagi: resta, in ogni caso, fermo il preventivo accertamento della specifica esperienza maturata nel settore

In tal senso va interpretato l'inciso secondo cui la specializzazione richiesta, pur sempre "particolare" e "comprovata", non deve necessariamente essere di tipo universitario, ma può "anche" essere di tipo universitario".

Ne consegue che, ai fini del legittimo conferimento dell'incarico, in sede di espletamento della procedura di selezione, si dovrà verificare la sussistenza, in capo al potenziale destinatario, dei presupposti sopra riportati e si dovrà fornire analitica e puntuale motivazione delle scelte effettuate.

### **Tipologie contrattuali:**

Gli incarichi esterni vengono conferiti attraverso **contratti di lavoro autonomo** che possono essere di:

- a) natura occasionale;
- b) collaborazione coordinata e continuativa;

#### **A) Contratti di natura occasionale:**

I contratti di natura occasionale si distinguono in:

- *contratti di prestazione occasionale;*
- *contratti di prestazione d'opera professionale (o intellettuale);*

#### ***Contratto di prestazione d'opera occasionale:***

- la prestazione dà luogo ad un rapporto di lavoro autonomo che il prestatore non esercita abitualmente (il prestatore **non** agisce, cioè, **nell'esercizio di un'attività professionale abituale**) ;
- la prestazione, di carattere sporadico ed episodico, deve essere resa senza l'osservanza di specifici orari di lavoro e con utilizzo di una propria autonoma e distinta organizzazione di mezzi;
- non è previsto **né un coordinamento** da parte dell'amministrazione conferente **né una continuità della prestazione;**
- non è necessaria la stipula di un vero e proprio contratto (può essere sufficiente una nota di conferimento dell'incarico anche se, in ogni caso, l'Ateneo ha provveduto alla predisposizione di schemi contrattuali di riferimento cui è preferibile attenersi);
- il corrispettivo del prestatore di lavoro occasionale non assume rilevanza ai fini dell'IVA in quanto il prestatore di lavoro ha dichiarato di non svolgere attività professionale abituale;
- il prestatore di lavoro occasionale è tenuto a rilasciare una notula di pagamento;
- il prestatore di lavoro occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF del 20%;

- le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono totalmente a carico del prestatore di lavoro; è espressamente previsto il rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del Committente. L'ammontare del rimborso dovrà essere cumulato con il compenso previsto nel presente contratto andando a costituire base imponibile IRPEF;
- l'Università provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi a beneficio del prestatore di lavoro, allo scopo di garantire il prestatore di lavoro in occasione di eventuali accessi presso i propri locali;
- con riferimento al trattamento contributivo, occorre fare una distinzione:
  - a) i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a 5.000,00=. €nell'anno solare non sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata INPS né a versare alcuna aliquota contributiva;
  - b) i lavoratori autonomi occasionali con compensi superiori a 5.000,00 €nell'anno solare, sono obbligati all'iscrizione alla gestione separata dell'INPS e al versamento delle aliquote contributive per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore: in tal caso, si applicano le stesse disposizioni previste per i collaboratori coordinati e continuativi;
- non sussiste obbligo di denuncia preventiva al Centro per l'impiego;

***Contratto di prestazione d'opera professionale o intellettuale:***

- la prestazione dà luogo ad un rapporto di lavoro autonomo (reso, cioè, in assenza di vincolo di subordinazione tra il prestatore di lavoro e l'Università);
- la prestazione ha carattere **professionale** ed assume rilevanza ai fini dell'**IVA**;
- la prestazione deve essere resa senza l'osservanza di specifici orari di lavoro e con utilizzo di una propria autonoma e distinta organizzazione di mezzi;
- non è necessaria la stipula di un vero e proprio contratto (può essere sufficiente una nota di conferimento dell'incarico anche se, in ogni caso, l'Ateneo ha provveduto alla predisposizione di schemi contrattuali di riferimento cui è preferibile attenersi);
- le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono totalmente a carico del prestatore di lavoro; è espressamente previsto il rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del Committente; i rimborsi costituiranno base imponibile IRPEF ed IVA in aggiunta al corrispettivo;
- limitatamente al periodo di validità del contratto e solo nel caso di utilizzo di locali ed attrezzature messe a disposizione dal committente, l'Università provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi a beneficio del professionista incaricato;
- non sussiste obbligo di denuncia preventiva al Centro per l'impiego;

***B) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa:***

- rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato da:
  - a) **continuità** della prestazione;
  - b) **coordinazione** con l'organizzazione ed i fini del committente (l'amministrazione conferente conserva, cioè, non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi, attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale);
  - c) **personalità** della prestazione;
- all'atto dell'erogazione del corrispettivo, il committente opererà, ai fini fiscali, a carico del collaboratore una ritenuta a titolo d'acconto IRPEF secondo gli scaglioni progressivi sul corrispettivo fissati a livello normativo;

- i titolari di co.co.co. hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, con applicazione delle sotto indicate **aliquote contributive**<sup>1</sup> (per 2/3 a carico dell'Università e per 1/3 a carico del prestatore di lavoro):
  - a) 25,72% da applicarsi ai collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  - b) 17% da applicarsi ai collaboratori titolari di pensione o provvisti di tutela pensionistica obbligatoria;
- i titolari di co.co.co. hanno l'obbligo di iscrizione all'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali; in merito, l'Università ha provveduto ad attivare presso l'INAIL tre posizioni di rischio cui corrispondono le sotto indicate ritenute:
  - a) attività amministrative: 0,30% (per 2/3 a carico dell'Università e per 1/3 a carico del prestatore di lavoro);
  - b) attività in laboratorio: 0,50% (per 2/3 a carico dell'Università e per 1/3 a carico del prestatore di lavoro);
  - c) attività sanitarie: 0,90% (per 2/3 a carico dell'Università e per 1/3 a carico del prestatore di lavoro);
- ai titolari di co.co.co. compete la tutela relativa alla maternità, malattia e infortunio sul lavoro nonché gli assegni familiari;
- l'Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi a beneficio del prestatore di lavoro, allo scopo di garantire il prestatore di lavoro in occasione degli eventuali accessi presso i propri locali;
- sussiste l'obbligo di denuncia preventiva al Centro per l'impiego;
- è stato abrogato l'obbligo da parte del collaboratore di comunicare on line al Ministero la volontà di recedere anticipatamente dal contratto di cui alla Legge 188/2007;
- è espressamente **vietato** il ricorso a co.co.co. per lo **svolgimento delle ordinarie funzioni dell'ente** e l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati configura fattispecie di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato il contratto;

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si rileva che il Legislatore ha inserito tale previsione a fronte di un orientamento, da intendersi ora superato, precedentemente espresso dalla Corte dei Conti nelle *"Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della Legge 30 dicembre 2004, n.311 (Legge Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art.1, commi 11 e 42).*

Nelle citate linee guida, la Corte dei Conti operava una distinzione tra:

- a) incarichi di studio, di ricerca ovvero di consulenza;
- b) collaborazioni coordinate e continuative

Ad avviso della Corte, solo per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza era espressamente richiesta l'elevata specializzazione, mentre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa erano da inquadrare in una posizione intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato e pertanto potevano essere utilizzati per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative (in sostanza, le co.co.co. erano rivolte a sopperire deficit più quantitativi e qualitativi e, per tali motivi, non richiedevano l'apporto di professionalità specializzate).

La successiva evoluzione normativa ha invece configurato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa come rapporto di lavoro autonomo, che può essere esclusivamente conferito ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria (in sostanza, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa costituisce una delle possibili modalità per procedere al conferimento di incarichi esterni nella p.a.).

---

<sup>1</sup> Dati forniti dalla Divisione Trattamento Economico.

## **Procedura per il conferimento degli incarichi esterni:**

La procedura per il conferimento degli incarichi esterni si articola sinteticamente nelle sotto indicate fasi (enunciate in dettaglio nel Regolamento di Ateneo disciplinante la possibilità di svolgere attività retribuite non comprese nei compiti e doveri di ufficio per il proprio personale tecnico-amministrativo e di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa al quale si rinvia):

- richiesta del proponente (di norma coincidente con il titolare e/o il responsabile dei fondi) in cui sono indicate:
  - a) *le motivazioni che giustificano il ricorso ad un incarico esterno;*
  - b) *la tipologia contrattuale da utilizzare;*
  - c) *l'oggetto della prestazione, la durata ed il relativo compenso;*
  - d) *i fondi su cui graverà la spesa;*
  - e) *i requisiti di partecipazione alla selezione;*
- preventivo accertamento dell'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della struttura universitaria interessata e degli altri presupposti di legittimità da parte del Responsabile di struttura (o eventualmente da parte dell'organo collegiale di indirizzo);
- emissione da parte del Responsabile della struttura universitaria interessata di un avviso di selezione pubblicato sul sito web dell'Ateneo;
- selezione da parte di apposita Commissione dei potenziali affidatari dell'incarico effettuata tramite esame comparativo dei curricula presentati, eventualmente integrata da un colloquio;
- predisposizione da parte della Commissione, attraverso verbale motivato, della graduatoria di merito degli idonei, da pubblicare sul sito web dell'Ateneo;
- stipulazione da parte del responsabile della struttura del contratto di affidamento

Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si prescinde dalla procedura comparativa e dagli obblighi di pubblicità con riferimento alla prestazione occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile al rimborso spese (quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la pubblicazione di traduzioni).

## **Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti:**

Gli atti relativi al conferimento degli incarichi esterni sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Alla Corte vanno pertanto trasmessi i sotto indicati atti:

- delibera, in copia conforme, dell'organo collegiale della Struttura che autorizza l'indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico, dalla quale si dovrà espressamente evincere il rispetto di tutti presupposti di legittimità sottesi al conferimento dell'incarico, con particolare riferimento all'attestazione del Responsabile sull'assenza all'interno della Struttura di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
- avviso pubblico di indizione della procedura selettiva in copia conforme;
- decreto di approvazione dei relativi atti, in copia conforme;
- contratto individuale di conferimento dell'incarico o lettera di affidamento sottoscritti dagli interessati, in copia conforme;
- curriculum vitae del soggetto cui è conferito l'incarico;
- idonea documentazione dalla quale risulti il fondo su cui grava la spesa che non deve incidere, in via diretta o indiretta sul Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Ateneo,

### **Condizione sospensiva dell'efficacia e dell'esecuzione dei contratti o delle lettere di affidamento dell'incarico:**

Ai sensi della nuova normativa, i **contratti** di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera occasionale ovvero professionale **potranno acquistare efficacia** e, di conseguenza, **essere portati ad esecuzione solo a seguito del positivo esperimento del controllo ad opera della Corte dei Conti.**

**L'avviso di indizione della procedura per il conferimento dell'incarico** dovrà pertanto riportare la seguente clausola:

*“Previa approvazione degli atti legati all'espletamento della procedura di selezione, la Struttura ... procederà al conferimento dell'incarico: l'efficacia del relativo contratto è tuttavia subordinata al positivo espletamento del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art.3 della Legge n.20/1994 e s.m.i.”*

I singoli **contratti (ovvero le lettere di conferimento degli incarichi)** dovranno inoltre riportare la seguente **clausola relativa alla sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione del contratto:**

*“L'efficacia e l'esecuzione del presente contratto sono condizionate all'esito positivo del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, così come previsto dall'art.3 della Legge n.20 del 14 gennaio 1994 e s.m.i., che dovrà essere formalizzato con apposito atto della struttura universitaria. Nel caso in cui il predetto controllo dia esito negativo, il contratto si intende risolto dal momento della sottoscrizione e nulla è dovuto al collaboratore / prestatore d'opera / professionista. Nulla è altresì dovuto al collaboratore / prestatore d'opera / professionista per aver iniziato l'esecuzione del contratto prima della formalizzazione dell'esito positivo del suddetto controllo”.*

Si precisa che la mancata trasmissione alla Corte dei Conti della documentazione sopra riportata come pure il mancato rispetto del periodo di sospensione dell'efficacia del contratto / lettera di affidamento dell'incarico configurano fattispecie di illegittimo inizio dell'attività lavorativa oggetto dell'incarico stesso e responsabilità amministrativo-contabile in capo al Responsabile di Struttura che ha provveduto al conferimento del predetto incarico.

### **Procedura di controllo preventivo ad opera della Corte dei Conti:**

Si evidenzia che la Corte dei Conti, nell'ambito del procedimento in esame, non ha l'onere di comunicare l'esito (positivo o negativo) del procedimento di controllo, fatta salva la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti od elementi integrativi di giudizio.

In sostanza, **i provvedimenti trasmessi alla Corte dei Conti, in assenza di qualsiasi richiesta istruttoria da parte della stessa, diventano automaticamente esecutivi con la semplice decorrenza dei termini previsti (60 giorni)**, fermo restando che i medesimi termini, così come sopra indicato, possono essere interrotti e quindi ricominciare a decorrere nel caso in cui la medesima Corte richieda elementi integrativi di giudizio o rimetta gli atti alla Sezione di Controllo.

**Qualora la Corte dei Conti si pronunci sulla mancata legittimità degli atti, il contratto si intenderà risolto con effetto retroattivo dalla relativa sottoscrizione, ferma restando ogni responsabilità e sanzione per il soggetto che ne abbia già dato eventualmente esecuzione.**

L'esito del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei Conti, sia esso positivo o negativo, **dovrà essere formalizzato con atto del Responsabile della Struttura**

**universitaria interessata:** in particolare, in caso di esito positivo del controllo, tale atto, in quanto condizione essenziale per l'efficacia del contratto, dovrà necessariamente precedere l'inizio dell'esecuzione del contratto stesso.

### **Obblighi di pubblicità:**

- l'Università è tenuta a pubblicare, sul proprio sito web, l'elenco degli incarichi di lavoro autonomo che ha provveduto a conferire, indipendentemente dalla tipologia contrattuale in concreto utilizzata (sia attraverso contratti di natura occasionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa) corredato dalle seguenti indicazioni:
  - a) nominativo del soggetto percettore;
  - b) ragione dell'incarico;
  - c) ammontare del compenso
- nel caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo dell'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale in capo al Responsabile di struttura che ha provveduto alla sottoscrizione del contratto;
- tale pubblicazione, con esclusivo riferimento alle consulenze (da intendersi quali *“richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizio su specifiche questioni ad esperti”*), costituisce requisito di efficacia: il contratto produce, cioè, i suoi effetti a far data dall'avvenuta pubblicazione;

### **Ulteriori adempimenti in materia di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza:**

In assenza di espressa abrogazione, rimangono fermi gli obblighi introdotti dall'art.1, comma 173, della Legge Finanziaria 2006 relativi alla trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti degli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza di importo superiore ad € 5.000,00=.

Ne consegue, che le singole strutture dovranno provvedere a trasmettere all'Area Finanza, Contabilità e Controllo l'atto di impegno o di autorizzazione agli incarichi di cui sopra di importo superiore a 5.000,00 €

**Quadro normativo di riferimento:**

**Art.7, comma 6, D.Lgs. n.30 marzo 2001, n.164 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i. – Testo vigente (aggiornato con le modificazioni ed integrazioni di cui al comma 2, art.22 (Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane) della Legge 18 giugno 2009, n.69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e al comma 27, dell'art.17 della Legge 3 agosto 2009, n.102 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 1° luglio 2009 recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini):**

6. “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo e compenso della collaborazione

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.169, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191 è soppresso<sup>2</sup>. Si applicano le disposizioni previsto dall'art.36, comma 3 del presente decreto<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> L'art.1 (Interventi correttivi di finanza pubblica) , comma 9, del D.L. n.168/2004 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito con L. n.191/2004 stabiliva che: “L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari.

<sup>3</sup> L'art.36 (Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale) del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., nel testo recentemente novellato dal comma 26 dell'art.17 della Legge n.102/2009, stabilisce che “Al fine di combattere gli abusi del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che

6.bis - Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6.ter - I regolamenti di cui all'art.110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267<sup>4</sup>, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater - Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art.1, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n.144<sup>5</sup>.

**Art.53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), comma 14 D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.:**

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art.1, commi 123<sup>6</sup> e 127<sup>7</sup>, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi.

**Art.3 (Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali), commi 18 e 54, Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2008):**

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata.

54. All'art.1, comma 127, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 le parole da: "pubblicano" fino a: "erogato" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".

---

redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

<sup>4</sup> Trattasi della disposizione che disciplina il conferimento degli incarichi a contratto presso gli enti locali.

<sup>5</sup> Trattasi delle unità tecniche di supporto alla programmazione, valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici all'interno del CIPE.

<sup>6</sup> L'art.1 (Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza) della Legge n.662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) stabilisce che: "Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato".

<sup>7</sup> Il comma 127 della Legge in esame prevede che: "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica".

